

## 32 - NORMATIVA

### Art. 1 (Divieti generali)

1. Sull'intero territorio della Riserva Naturale Torrente Orba possono essere svolte attività ed eseguiti interventi purché compatibili con le finalità e gli obiettivi della legge istitutiva e successive integrazioni (L.R. 07.09.1987 n. 50 e L.R. 02.05.1989 n. 28) e con le norme di cui al presente Piano Naturalistico.
2. In particolare, a norma e a completamento dell'art. 6 della L.R. 07.09.1987 n.50, sul territorio della Riserva Naturale Torrente Orba, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
  - a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, fatti salvi gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico per i quali l'attività estrattiva è consentita a seguito di apposita convenzione con l'Ente di gestione. I progetti d'intervento dovranno essere corredati dallo studio idraulico e prevedere gli interventi di rinaturalizzazione che saranno adottati;
  - b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla L.R. 5 giugno 1989 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
  - d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali;
  - e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità e degli obiettivi della legge istitutiva (L.R. 07.09.1987 n. 50, art. 3);
  - f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici motorizzati fuori strada,
  - g) effettuare interventi di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, se non in funzione delle finalità della Riserva (L.R. 07.09.1987 n. 50, art. 3);
  - h) esercitare la pesca nel tratto di torrente frontistante la garzaia (L.R. 07.09.1987 n. 50, art. 6, modificato dall'art. 3 della L.R. 02.05.1989 n. 28);
  - i) apportare modificazioni all'assetto ed alla regimazione dei corsi d'acqua, fatte salve le normali operazioni di manutenzione delle sponde;

### Art. 2 (Norme di utilizzo e di fruizione)

1. Sul territorio della Riserva Naturale Torrente Orba:
  - a) l'utilizzo di autoveicoli è normato dalla L.R. 02.11.82 n. 32 e s.m.i.;
  - b) l'accensione di fuochi è normato dalla L.R. 09.06.94 n. 16 e s.m.i.;
  - c) la raccolta dei funghi epigei è consentita su tutto il territorio del Parco e soggetta alla L.R. 02.11.82 n. 32 e s.m.i. e alla Legge quadro nazionale 23.08.93 n. 352 (art. 6);
  - d) la raccolta delle specie vegetali spontanee e delle specie faunistiche minori è disciplinata dalla L.R. 02.11.82 n. 32 e s.m.i.
2. La viabilità interna, ad eccezione delle strade pubbliche e degli accessi alle abitazioni, è ad esclusivo uso dei mezzi per gli interventi agricoli e selvicolturali, dei veicoli di soccorso e di servizio dell'Ente di gestione. I fruitori potranno sempre percorrere a piedi ed eventualmente a cavallo o con biciclette i percorsi individuati.
3. E' vietato l'abbandono, al di fuori degli appositi contenitori, di rifiuti derivanti dal consumo di pasti e di bevande, da pic nic e da altre attività connesse alla fruizione dell'Area protetta. Al riguardo si applica la l.r. 02.11.82 n. 32 e s.m.i.
4. E' vietato apporre qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario.
5. E' vietata l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati dall'Ente di gestione.

Art. 3  
(Norme di gestione forestale)

La presente normativa si applica alle tipologie forestali e (per le parti di competenza) alle siepi e ai prati di greto, così come descritti in precedenza nel presente Piano Naturalistico. La normativa si riferisce quindi agli ambiti boscati o con vegetazione naturale; non si applica invece al caso di terreni agricoli e a impianti di arboricoltura specializzata (pioppeti e simili). La distinzione delle categorie normate risulta dall'allegata carta della vegetazione, il cui valore è però solamente orientativo; ai fini dell'applicazione della normativa la reale destinazione d'uso del suolo è da verificarsi puntualmente in loco.

Tenuto conto delle dinamiche fluviali, dell'evoluzione degli incolti, dell'eventuale abbandono ed evoluzione di aree attualmente coltivate, nonché del recupero spontaneo o guidato di aree degradate, sono da considerare superfici forestali, indipendentemente dalla loro destinazione catastale - e come tali soggette alle presenti norme - i terreni coperti da vegetazione arborea e/o arbustiva, naturale o artificiale con superficie minima di 2.000 mq, o qualunque estensione se distanti meno di 100 m da altri boschi, aventi grado di copertura (proiezione delle chiome al suolo) superiore al 20%, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente copertura arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi

dell'uomo; per le formazioni estese in senso lineare si deve riscontrare una larghezza minima di 20 m misurata come proiezione delle chiome a terra; per le cenosi di neoformazione vale la presenza di rinnovazione forestale d'avvenire, arborea o arbustiva, di altezza media di almeno 3 m ed età di almeno 5 anni, a prescindere dal precedente uso del suolo. Sono considerate boschi le radure di superficie inferiore ai 2.000 mq. Non sono considerati boschi: a) le colture industriali da legno a rapida crescita; b) i filari di alberi ed i frutteti; c) i giardini ed i parchi urbani. Sono comunque comprese all'interno della definizione di bosco le tipologie indicate nei paragrafi successivi alle lettere b), c), d), e), ed f).

Le modificazioni d'uso delle superfici forestali e l'estirpazione della vegetazione forestale sono consentiti solo se previsti nell'ambito di progetti finalizzati al raggiungimento delle finalità istitutive dell'area protetta e/o degli obiettivi del Piano. Analogo vincolo conservativo si applica anche nel caso delle siepi e dei prati di greto.

Possono essere ammessi eventuali interventi che si discostino da quanto precisato nel presente articolo, purché rispettino gli obiettivi gestionali individuati dal Piano Naturalistico e siano adeguatamente motivati nel parere di conformità di competenza dell'Ente di gestione redatto da un tecnico forestale abilitato.

Le norme contenute nel presente articolo ed in quelli a seguire assumono valore integrativo e sostitutivo delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ove difformi.

#### **a) Siepi e alberi isolati**

Per le siepi ed i filari che si rinnovano agamicamente è consentito il taglio periodico consuetudinario volto alla produzione di legna e fasciname, assicurandone la rinnovazione e la perpetuazione anche con rinfoltimenti ove necessario. Il taglio delle siepi deve essere eseguito con le modalità proprie di un ceduo composto, salvaguardando comunque gli individui arborei o arbustivi più notevoli; in particolare gli alberi d'alto fusto compresi nelle siepi o isolati potranno essere tagliati a maturità solo previo parere di conformità dell'Ente di gestione. Fino all'approvazione dell'elenco degli alberi monumentali d'interesse storico e naturalistico a cura dell'Ente di gestione, è vietato il taglio di alberi di specie autoctone di diametro superiore ai 50 cm (misurato a 1,30 m dal suolo), anche fuori dal bosco. Per la creazione di nuove siepi campestri si dovranno utilizzare esclusivamente specie autoctone.

#### **b) Boschi a prevalenza di farnia (o altre essenze a legno duro: frassino, olmo ecc.)**

E' vietata la ceduzione. Queste formazioni dovranno essere lasciate alla libera evoluzione consentendo la conversione per invecchiamento; in alternativa è possibile optare per la conversione attiva a fustaia procedendo con tagli di selezione a favore delle querce e delle altre latifoglie autoctone a partire da soprassuoli di almeno 15 anni di età (salvo eventuali sfolli). Parametri indicativi per la selezione: copertura residua non inferiore al 75%, numero minimo di piante da rilasciare 400 ad ettaro, prelievo massimo pari al 40% delle piante presenti.

#### **c) Boschi a prevalenza di robinia**

Le formazioni aventi età media fino a 30 anni di proprietà privata potranno essere governate a ceduo composto con turni fra i 15 ed i 20 anni e rilasciando come riserve un minimo di 150 soggetti ad ettaro, di più classi di età scelti preferenzialmente fra le

latifoglie spontanee. Le specie autoctone nate da seme o affrancate dovranno comunque essere risparmiate dal taglio, mentre se da ceppaia andrà rilasciato almeno un pollone dominante. Nelle formazioni in cui l'età media supera i 30 anni e nelle proprietà pubbliche è prevista la conversione a fustaia con taglio di avviamento privilegiando le specie autoctone. Parametri indicativi per la selezione: copertura residua non inferiore al 75%, numero di piante da rilasciare 400 ad ettaro. Negli interventi di conversione a fustaia si potrà procedere con taglio di avviamento ed eventuale designazione preventiva dei candidati. Per le cenosi a rischio o con collasso colturale in atto è ammessa la rigenerazione anticipata del soprassuolo con ceduzione; nella successiva selezione andranno comunque salvaguardate le specie autoctone e l'eventuale novellame.

**d) Boschi a prevalenza di pioppo bianco, nero, *Populus canescens* o *Salix alba***

Le formazioni aventi età media fino a 15 anni e di proprietà privata potranno essere governate a ceduo composto con turni fra i 10 ed i 15 anni, rilasciando come riserve un minimo di 100 soggetti ad ettaro, scelti preferenzialmente fra le altre latifoglie spontanee nate da seme o affrancate. Nelle formazioni invecchiate (età media maggiore di 20 anni) è prevista la conversione a fustaia (per invecchiamento o con taglio di avviamento) privilegiando le altre specie autoctone non salicacee. Parametri indicativi per la selezione: copertura residua non inferiore al 75%, numero di piante da rilasciare 400 ad ettaro. Per le cenosi a rischio o con collasso colturale in atto è ammessa la rigenerazione anticipata del soprassuolo mediante ceduzione. Laddove all'atto delle utilizzazioni le ceppaie si presentino eccessivamente diradate (meno di 300 ceppaie ad ettaro) e in mancanza di rinnovazione naturale si provvederà a rinfoltimenti con l'impiego di talee di salice o – in conformità alle condizioni stazionali – altre specie compatibili con le dinamiche naturali quali pioppi (bianco e nero, non ibridi) o ontano.

Nelle formazioni ad alto fusto possono essere autorizzate, dove ne esista la richiesta, limitate utilizzazioni, previo parere di conformità dell'Ente di gestione e contrassegnatura degli individui da prelevare; si procederà con tagli a scelta o per piccole buche o gruppi, la cui estensione in superficie non deve superare i 2.000 m<sup>2</sup>. Nelle proprietà pubbliche si privilegerà la libera evoluzione.

**e) Praterie di greto e relativi arbusteti**

Questo tipo di vegetazione deve essere lasciato alla libera evoluzione, salvo eventuali interventi di contenimento di specie invasive alloctone (in particolare robinia e ailanto) da effettuarsi previo parere di conformità dell'Ente di gestione anche in periodo vegetativo.

**f) Saliceti arbustivi, lembi di ontaneta e vegetazione palustre o di greto**

Le formazioni dei greti colonizzati e delle lanche, nonché la fascia di vegetazione in evoluzione naturale lungo le sponde (anche se non avente caratteristiche propriamente forestali) devono essere lasciate alla libera evoluzione. In tali ambiti sono consentiti tagli al solo scopo di regimazione idraulica, prevedendo per i soli saliceti arbustivi nell'alveo inciso e in via transitoria (in attesa di una specifica pianificazione di bacino) una soglia minima di taglio pari a 10 cm in diametro e favorendo la rimozione dei tronchi d'albero divelti in alveo. E' altresì consentito lo sgombero di pioppi ibridi di coltura. E' inoltre consentito, limitatamente ad alcune aree e sempre previo parere di conformità dell'Ente di gestione, procedere a ceduzione intensiva per la produzione di talee ed astoni da impiegare in opere di ingegneria naturalistica.

Art. 4  
(Norme generali per gli interventi selvicolturali)

**1. Estensione delle tagliate.**

Per l'avviamento a fustaia e il diradamento nelle fustaie non esistono limiti di estensione. Per le ceduazioni e per i tagli di sgombero nelle fustaie la superficie accorpata massima percorribile in una stagione silvana è di un ettaro, incluse le tagliate contigue o distanti meno di 100 metri effettuate negli ultimi 3 anni e comunque le aree di soprassuolo di neoformazione di altezza media inferiore a 5 metri.

**2. Epoca di intervento.**

Gli interventi selvicolturali possono essere eseguiti dal 16 ottobre al 28 febbraio. Eventuali deroghe entro i termini previsti dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (31 marzo) potranno essere rilasciate dall'Ente di gestione.

**3. Esbosco.**

Le operazioni di esbosco andranno eseguite lungo la viabilità esistente e le eventuali vie di penetrazione temporanee che non comportino movimenti di terra, da concordare con i tecnici dell'Ente di gestione. E' vietato percorrere andantemente con le macchine operatrici forestali la superficie dei boschi, nonché uscire dalle vie prestabilite.

Le operazioni di concentrazione ed esbosco devono essere completate entro il calendario previsto per gli interventi selvicolturali. All'atto delle operazioni di taglio ed esbosco deve essere il più possibile ridotto il danneggiamento degli arbusti spontanei.

**4. Ramaglie e residui degli interventi selvicolturali.**

È vietato l'abbruciamento di ramaglie e residui degli interventi. Il materiale lasciato in bosco dovrà essere il più possibile depezzato e sistemato secondo le indicazioni contenute nel parere di conformità dell'Ente di gestione. La viabilità, anche pedonale, e gli alvei dei corsi d'acqua dovranno sempre rimanere sgombri, inclusa una fascia di 5 m per lato.

**5. Tagli di fustaie e cedui.**

Sono considerati boschi a fustaia tutti i soprassuoli che ne hanno la struttura, caratterizzati da soggetti affrancati, coetanei o meno, indipendentemente dalla loro origine gamica, da ceppaia o da radici, e dalle consuetudini del passato. Sono assoggettati alle norme per le fustaie anche i boschi cosiddetti irregolari per copertura, composizione e distribuzione delle classi di età, quelli di reinvasione, nonché i cedui in evoluzione per abbandono dei turni consuetudinari (età superiore a 30 anni per la robinia, 15 anni per pioppi e salici, 30 anni per le altre specie).

La gestione delle fustaie avviene per gruppi di diverse dimensioni, la cui estensione in superficie non deve superare i 5.000 m<sup>2</sup>, applicando tagli e scelte colturali modulati a seconda delle caratteristiche stazionali, delle esigenze delle specie e della situazione reale. I tagli a raso nelle fustaie, nonché la rinnovazione posticipata del soprassuolo, sono sempre vietati. Nelle zone di proprietà pubblica deve essere applicata una selvicoltura "ambientale", con l'obiettivo prevalente di riequilibrare ed arricchire gli ecosistemi forestali naturali, gestendoli secondo cicli naturali caratterizzati dalla presenza di elevate biomasse e dalla massima varietà floristica e faunistica; per orientare gli interventi si rimanda agli allegati elenchi riguardo a flora e vegetazione.

Si considerano cedui a regime quelli utilizzati secondo turni consuetudinari, comunque di età inferiore a quelle sopra indicate per definire i cedui abbandonati. Qualora gli aventi titolo non siano più interessati alle utilizzazioni ed agli assortimenti ritraibili, anche i cedui a regime possono essere convertiti a fustaia, per evoluzione naturale o con tagli di avviamento. La matricinatura è sempre obbligatoria: se presenti, saranno scelti soggetti di maggior pregio forestale e/o naturalistico, anche se diversi da quelli prevalenti. Le matricine di più turni possono essere utilizzate solo quando abbiano assolto la funzione di disseminazione. Le piante da rilasciare debbono essere scelte preferibilmente a gruppi, per resistere all'isolamento, non interferire con i ricacci del ceduo, creando nuclei significativi anche per l'evoluzione della vegetazione e capacità di ospitare la fauna. La snellezza delle riserve, definita dal rapporto tra altezza e diametro, non deve essere superiore a 100 se a gruppi, ad 80 se per singoli individui.

#### **6. Altri tagli di piante di alto fusto.**

Non sono ammissibili tagli di piante d'alto fusto al di fuori degli interventi selvicolturali previsti dal Piano Naturalistico, eccetto che per motivazioni di pubblica incolumità e lotta fitosanitaria su parere dell'Ente di gestione.

Fino all'approvazione dell'elenco degli alberi monumentali d'interesse storico e naturalistico a cura dell'Ente di gestione, è vietato il taglio di alberi di specie autoctone di diametro superiore ai 50 cm (misurato a 1,30 m dal suolo), sia all'interno, sia fuori dal bosco.

Ai fini della riqualificazione ecosistemica, nelle operazioni selvicolturali andrà risparmiato dal taglio almeno un albero d'alto fusto ad ettaro oltre la maturità e fino alla senescenza, alla morte e alla decomposizione naturale.

#### **7. Specie esotiche, rimboschimenti e materiale di propagazione forestale.**

È vietato introdurre specie estranee alla vegetazione spontanea, anche se naturalizzate, e diffondere quelle già presenti con eccezione delle colture agricole e dei giardini privati. I rimboschimenti con specie spontanee sono ammessi solo negli incolti privi di vegetazione forestale d'avvenire, previo parere di conformità dell'Ente di gestione. E' altresì vietato l'inserimento di pioppi ibridi nelle formazioni forestali, nonché nelle aree a vegetazione naturale o seminaturale in evoluzione.

Negli eventuali rimboschimenti, rinfoltimenti e ricostituzioni boschive devono essere impiegate solo specie autoctone di provenienze adatte alle stazioni (tali specie dovranno derivare da seme raccolto in ambienti analoghi). A tal fine sono da incentivarsi, anche all'interno del Parco, la classificazione di piante e popolamenti di qualità per la raccolta di seme, la riproduzione vivaistica, nonché la realizzazione di impianti di provenienze locali delle principali specie forestali. Nelle aree di raccolta di seme individuate potrà essere applicato uno specifico disciplinare, approvato dall'Ente di gestione, anche se non conforme alle norme del presente Piano.

#### **8. Limitazioni temporanee**

L'Ente di gestione può introdurre ulteriori limitazioni temporanee agli interventi selvicolturali in aree dove siano presenti elementi naturalistici di particolare rilevanza conservazionistica. Tali limitazioni sono indennizzabili secondo quanto previsto dall' art. 36 della L.R. 22.03.90 n. 12 e s.m.i.

#### **9. Interventi di compensazione**

Gli interventi che comportano la rimozione di boschi, siepi e filari, devono prevedere interventi di compensazione mediante la creazione di strutture arboreo-arbustive in aree di superficie analoga indicate dall'Ente di gestione, privilegiando la ricostituzione dell'eventuale interruzione della connettività ecologica del territorio.

Art. 5  
(Procedure per gli interventi selvicolturali)

I proprietari pubblici o privati interessati ad eseguire i seguenti interventi:

- tagli boschivi (conversioni del ceduo ed avviamenti a fustaia, utilizzazioni, tagli fitosanitari, diradamenti, sfolli, cure colturali);
- tagli e sostituzioni di siepi campestri e filari;
- tagli e sostituzioni di alberi isolati;
- rimboschimenti e rinfoltimenti

dovranno farne preventiva richiesta all'Ente di gestione, il quale è competente in via esclusiva per il territorio del Parco a compiere i sopralluoghi preliminari, a rilasciare i pareri di conformità al presente Piano e le prescrizioni operative, nonché a fornire la necessaria assistenza tecnica, in particolare per la contrassegnatura delle piante da rilasciare o da prelevare, la concertazione delle modalità di esbosco e di sistemazione del materiale lasciato in bosco. Il giudizio di compatibilità rilasciato dall'Ente gestore sarà formulato anche in base al valore faunistico della stazione d'intervento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente normativa l'Ente di gestione deve dotarsi di regolamento interno per la gestione dei pareri, prevedendo apposita modulistica al fine di agevolare le procedure.

All'Ente di gestione competono altresì la vigilanza sull'integrale applicazione della presente normativa, la creazione e l'aggiornamento del Registro degli Interventi Boschivi.

Art. 6  
(Pascolo)

Il pascolo di ungulati domestici in bosco è vietato. Previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione, è ammesso l'utilizzo (il recupero) dei prati tramite il pascolamento, al fine di mantenere l'assetto fisico e paesaggistico del territorio.

Art. 7  
(Incentivi ai proprietari boschivi)

L'Ente di gestione può istituire incentivi per gli interventi selvicolturali e le altre migliorie al patrimonio boschivo e dei prato-pascoli.

Art. 8  
(Norme conservative particolari per specifiche località)

All'interno della garzaia possono essere effettuati esclusivamente gli interventi selvicolturali promossi dall'Ente di gestione e finalizzati al mantenimento del sito in condizioni idonee alla nidificazione degli ardeidi.

Nel popolamento da seme di specie arbustive possono essere effettuati esclusivamente gli interventi selvicolturali promossi dall'Ente di gestione e finalizzati alla gestione conservativa dell'arbusteto.

Nella località Buche di Predosa e nelle aree demaniali possono essere effettuati interventi di iniziativa anche di terzi, fatti propri dall'Ente di gestione, applicando criteri di selvicoltura "ambientale", con l'obiettivo prevalente di riequilibrare ed arricchire gli ecosistemi forestali naturali, gestendoli secondo cicli naturali caratterizzati dalla presenza di elevate biomasse e dalla massima varietà floristica e faunistica.

Considerata l'importanza strategica delle aree del presente articolo ai fini del raggiungimento delle finalità istitutive della Riserva Naturale, qualora si tratti di aree in proprietà privata, per la loro acquisizione al patrimonio regionale possono essere attivate procedure d'esproprio.

Art. 9  
(Idrobiologia)

1. La tutela dell'ecosistema fluviale dell'Orba costituisce l'obiettivo prioritario dell'Ente Parco; da essa dipende, in modo evidente, la conservazione e la valorizzazione dell'insieme degli ambienti del fiume in senso stretto e delle fasce riparie in senso lato, con particolare riferimento alle cenosi, acquatiche e terrestri, caratteristiche dell'area protetta.

2. L'insieme degli ambienti dell'area protetta costituisce un mosaico complesso in stretta relazione con le caratteristiche del regime idrologico del fiume. Il "lavoro" dell'acqua ed in particolare l'alternanza delle fasi idriche di magra, di morbida e di piena, conferisce al paesaggio caratteristiche particolari, determinando condizioni idonee per la presenza di una flora e di una fauna costituenti un patrimonio di alto valore naturalistico.

3. La tutela dell'ecosistema fluviale dell'Orba comporta quindi anche e soprattutto una migliore gestione delle risorse idriche (in particolare durante le fasi idrologiche di magra) e la conservazione, per quanto possibile e compatibilmente con le condizioni di sicurezza idraulica, della naturalità dell'alveo (in particolare durante le fasi idrologiche di piena).

4. La gestione delle risorse idriche è una complessa questione che riguarda l'intero bacino imbrifero dell'Orba; risulta fondamentale ribadire che la qualità delle acque del fiume nell'area protetta dipende dalla qualità dell'ambiente di tutto il territorio costituente il bacino stesso. Pertanto tutte le azioni di governo relativamente agli usi delle acque nell'intero bacino interessano comunque l'area protetta e come tali sono oggetto, seppure in misure diverse, all'espressione di pareri e/o di vincoli da parte dell'Ente Parco; su tali basi si intende riconoscere due ambiti territoriali ben distinti:

ambito A - bacini dell'Orba sotteso alla sezione corrispondente al ponte di Capriata e del Lemme sotteso alla sezione corrispondente al ponte di Basaluzzo; nell'ambito di tali territori l'Ente Parco esprime pareri relativamente alle concessioni di captazioni idriche che non comportano restituzione totale dell'acqua nel reticolo idrografico a monte delle sezioni succitate; tali pareri non hanno carattere obbligatorio e non costituiscono atti vincolanti, ma suggerimenti di indirizzo per una migliore e più razionale gestione delle risorse idriche; infatti si tratta di territori che non sono di competenza dell'Ente Parco, ma dove l'uso dell'acqua condiziona in modo evidente il regime idrologico anche del corso di pianura dell'Orba;

ambito B - tratti fluviali dell'Orba dal ponte di Capriata alla confluenza con il Bormida e del Lemme dal ponte di Basaluzzo alla confluenza con l'Orba; le modalità di gestione delle risorse idriche in tali ambienti interagiscono direttamente con l'area protetta e quindi di competenza dell'ente Parco, il quale quindi esprime

*pareri d'obbligo* sulle concessioni di captazioni idriche per qualunque fine ai sensi dell'art. 25 L. 36/94 e s.m.i.<sup>1</sup> e della Legge 30 aprile 1999 n. 136<sup>2</sup>.

5. In considerazione della situazione attuale (portata complessiva d'acqua derivabile stimata per l'intero bacino dell'Orba e non destinata alla restituzione nettamente superiore alle disponibilità idriche naturali in periodi di magra normale) non sono ammesse nuove captazioni idriche per qualunque fine nell'ambito B<sup>3</sup>, mentre sono ritenute compatibili quelle per usi potabili (ai sensi dell'art. 2 L. 36/94 e s.m.i.)<sup>4</sup> e quelle che prevedono la restituzione completa delle acque a monte delle sezioni dei ponti di Capriata (Orba) e di Basaluzzo (Lemme) nell'ambito A.

6. Per quanto attiene le captazioni per fini irrigui attualmente operanti sul bacino dell'Orba si ammettono valori (Q) di portate massime istantanee derivabili pari al prodotto tra il fabbisogno idrico lordo FLM = 0,8 l/s/(hm)<sup>2</sup> e la superficie irrigua S espressa in ettometri quadrati (1 ettaro = 1 ettometro quadrato). I valori (Q) così ottenuti, in considerazione della grave situazione di carenza idrica attuale nei tratti di pianura dell'Orba e del Lemme (spesso completamente prosciugati) vanno considerati come disposizione urgente, sia per limitare i danni ingenti sull'ecosistema fluviale, sia per garantire una più equa distribuzione delle risorse per tutte le utenze irrigue secondo "*criteri di solidarietà*" (ai

---

<sup>1</sup> Comma 1 - *Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.*

Comma 2 - *Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla suddetta data, pena l'immediata interruzione della captazione a loro spese. L'ente gestore dell'area protetta si pronuncia sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande entro sei mesi successivi alla presentazione delle stesse.*

Comma 3 - *Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali, non è stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile.*

<sup>2</sup> *Il termine di cui all'art. 25 comma 2 della legge 36/94 come modificato dall'art. 15 del D.L. 8.8.1994 n. 507 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994 n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il Parco ai sensi dell'art. 1\2 comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione"*

<sup>3</sup> Pertanto le acque presenti nell'ambito B vengono definite "non captabili" ai sensi del succitato comma 1 dell'art 25 della L. 36/94 (e sulla base delle considerazioni tecniche e scientifiche espresse in sede di elaborazione della parte dedicata all'idrobiologia del Piano Naturalistico).

<sup>4</sup> *"l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo; gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;...."*

sensi dell'art. 1 della L. 36/94<sup>5</sup>) e di risparmio idrico (ai sensi dell'art. 5 della L. 36/94<sup>6</sup> e dell'art. 25 del D.L. 152/99<sup>7</sup>).

7. La garanzia di deflussi minimi garantiti negli alvei fluviali costituisce l'azione di tutela dell'ecosistema fluviale dell'Orba più efficace. Tale aspetto è coerente con l'art. 3 della L. 183/89<sup>8</sup>, l'art. 5 del D.L. 275/93<sup>9</sup>, l'art. 3 della L. 36/94<sup>10</sup> e con l'art. 22 del D.L. 152/99<sup>11</sup>. Pertanto si ritiene di fondamentale importanza la previsione dei deflussi minimi vitali per tutte le derivazioni idriche sul bacino dell'Orba (ambito A) al fine di garantire deflussi sufficienti anche per la pianura, sia per la tutela del fiume, sia per garantire l'acqua per fini irrigui i cui fabbisogni vengono considerati strategici ai sensi dell'art. 28 della L. 36/94<sup>12</sup>.

---

<sup>5</sup> *“tutte le acque superficiali e sotterranee....sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale; gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna, la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;...”*

<sup>6</sup> Dove si fa riferimento al “risparmio idrico” che deve essere conseguito con diverse misure; fra queste vengono citate il “...risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite...” e la “...diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo...”

<sup>7</sup> Che al comma 1 cita: “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili”.

<sup>8</sup> Che cita i settori di intervento relativi alle “attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione”; fra gli altri vengono citati: alla lettera h) il “risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermare il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura”; alla lettera i) “la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque”;

<sup>9</sup> “Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua; ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, adottando le disposizioni del caso anche come criteri informativi del relativo disciplinare...”

<sup>10</sup> “...nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati”.

<sup>11</sup> Al comma 5 si cita: “tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'art.3 ....della Legge 183 del 1989 e dall'art. 3 della Legge 36 del 5 gennaio 1994, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone di concessione”.

<sup>12</sup> “nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo”.

8. Nei tratti di pianura dell'Orba e del Lemme (ambito B), in attesa delle indicazioni previste ai commi 2<sup>13</sup> e 4<sup>14</sup> dell'art. 22 del D.L. 152/99, delle disposizioni che verranno attuate sulla base degli studi sulle "azioni per la predisposizione di una normativa riguardante il minimo deflusso vitale negli alvei" di cui al PROGETTO SPECIALE PS 2.5 dell'Autorità del Bacino del Po e delle indicazioni da parte della Provincia di Alessandria, quale Autorità concedente (ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904<sup>15</sup>, dell'art. 11 della L. 183/89<sup>16</sup> e dell'art. 22 del D.L. 152/99<sup>17</sup>), il deflusso minimo vitale viene posto pari a 200 litri al secondo, quale valore istantaneo garantito con continuità e in qualunque condizione idrometeorologica.

9. Qualsiasi intervento in alveo (sistemazioni idrauliche, realizzazione di traverse e/o di sbarramenti, manutenzione delle opere di difesa,...) deve essere preceduto da comunicazione scritta (o via fax) presso il competente Settore della Provincia e/o la sede del Parco (se nell'ambito B), affinché sia possibile l'organizzazione del recupero dell'ittiofauna nelle aree oggetto dei lavori.

10. Fondamentale risulta garantire la continuità longitudinale dei corsi d'acqua anche e soprattutto per consentire le migrazioni trofiche e riproduttive dell'ittiofauna. Le opere (fisse e provvisorie) disposte lungo le aste fluviali dell'Orba e del Lemme in ambito B devono prevedere i passaggi artificiali per l'ittiofauna, ai sensi dell'art. 6 del R.D. 1486/1914 e dell'art. 10 del T.U. 1604/1931<sup>18</sup> e di quanto in tal senso ribadito con la

---

<sup>13</sup> "Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico....tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative";

<sup>14</sup> "Il Ministero dei Lavori Pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a definire....le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale".

<sup>15</sup> "Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere....sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono avere relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti....Quando dette opere, usi, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinare la modificazione, la cessazione, la distruzione...."

<sup>16</sup> Al Capo III (Le Regioni, gli Enti Locali e le Autorità di Bacino di rilievo nazionale), cita anche le Province per la partecipazione "...all'esercizio di funzioni regionali...." nella materia della Legge in oggetto "...nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali".

<sup>17</sup> Che al comma 6 cita: "...le autorità concedenti, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone di concessione". Attualmente le Province sono Autorità Concedenti sia per le piccole derivazioni, sia per quelle grandi.

<sup>18</sup> Che impongono i passaggi artificiali per l'ittiofauna nelle situazioni di interruzione della continuità longitudinale dei corsi d'acqua interessati da opere di derivazione e/o ritenzione idrica o gli obblighi ittigenici qualora non sia possibile la realizzazione di tali passaggi.

Delibera dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 7/94 del 27 gennaio 1994<sup>19</sup>. Per quanto attiene le caratteristiche tecniche di tali passaggi artificiali si fa riferimento alla Delibera della Giunta Provinciale di Torino n. 746 - 151363 del 18 giugno 2000 riguardante i "*criteri tecnici per la progettazione e realizzazione dei passaggi artificiali per l'ittiofauna*" e dove, tra l'altro, vengono stabiliti i criteri per la determinazione della  $Q_{PAI}$ , quale portata minima per il passaggio artificiale, espressa in funzione del deflusso minimo vitale, in questo caso 200 litri al secondo.

11. La previsione di un deflusso minimo vitale di 200 litri al secondo è utile per garantire una disponibilità idrica negli alvei fluviali comunque in condizioni molto critiche. Tale disposizione può rivelarsi del tutto inutile se non si conserveranno minime condizioni di naturalità degli stessi alvei. Pertanto qualsiasi intervento di sistemazione idrogeologica non deve limitare la libera divagazione dei corsi d'acqua entro le più ampie fasce di pertinenza fluviali determinate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, deve privilegiare le tecniche dell'ingegneria naturalistica e deve essere tale da permettere la conservazione:

- della continuità longitudinale dei corsi d'acqua;
- della diversificazione dei microambienti;
- dei rapporti idrobiologici fra le cenosi acquatiche e quelle riparie;
- dei rapporti idrodinamici fra i corsi d'acqua e l'ambiente ripario;
- della naturalità della morfologia degli alvei e delle fasce riparie;
- della biodiversità delle cenosi acquatiche e di quelle terrestri riparie;
- della produttività biologica dei corsi d'acqua;
- del valore paesaggistico;
- delle possibilità di fruizione.

12. Qualunque opera di sistemazione idraulica non deve comportare una riduzione del profilo trasversale dell'alveo al fine di evitare situazioni che potrebbero innescare più facilmente fenomeni di erosione e di esondazione ed è ammessa nei casi di dimostrata urgenza ed indifferibilità ed in particolare:

- realizzazione di nuovi argini o il completamento di quelli esistenti nei tratti ove il livello di protezione sia inadeguato;
- realizzazione o completamento di opere di difesa spondale con funzioni specifiche di protezione di strutture soggette a rischio elevato;
- realizzazione o completamento di opere trasversali di stabilizzazione dei fondali nei tratti in cui siano evidenti rischi di stabilità degli argini e/o delle opere di attraversamento.

13. Qualsiasi intervento di sistemazione idrogeologica deve garantire:

- la tutela e/o il ripristino delle caratteristiche naturali ed ambientali dell'ecosistema fluviale, favorendo, ovunque possibile, una inversione di tendenza rispetto alla progressiva scomparsa delle lanche ed al degrado delle aree golenali;
- la coerenza con la tendenza evolutiva naturale dell'alveo, in relazione all'assetto morfologico dello stesso (monocorsale, pluricorsale, meandriforme) localmente presente;
- l'esclusione o la rimozione di forme di canalizzazione dell'alveo ed in particolare di quello di magra;

---

<sup>19</sup> In applicazione della lettera i) del comma 1) dell'art. 3 della Legge 183 del 1989.

- il mantenimento delle aree golenali con funzioni di espansione delle acque di piena e, ove è possibile, l'ampliamento delle stesse;
- l'adozione di tipologie di opere compatibili con le caratteristiche naturali dell'alveo e delle sponde (assenza di strutture impermeabili o rigide, adozione di soluzioni dettate dall'ingegneria naturalistica) che consentano la tutela e la riqualificazione degli ecosistemi fluviali;
- la priorità per gli interventi che consentano di rimuovere ostacoli strutturali al deflusso delle piene (di tipo trasversale o che comportino occupazione con infrastrutture e/o insediamenti).

14. Rispetto alle nuove realizzazioni di opere di sistemazione idraulica sono ritenute prioritarie quelle necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti e dell'alveo, in particolare nei casi in cui occorre:

- mantenere la funzionalità delle arginature di contenimento ai limiti delle aree di pertinenza fluviale;
- mantenere la funzionalità delle opere di difesa spondale lungo i tratti ove esse svolgono funzioni essenziali alla sicurezza idraulica;
- favorire il progressivo smaltimento o la rinaturalizzazione delle opere di difesa spondale non strategiche ai fini della sicurezza idraulica, al fine di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo;
- eliminare ostacoli, in alveo ed in golena, al deflusso delle piene quali la rimozione della vegetazione non compatibile (cioè quando non costituita dalle specie tipiche delle fasce riparie), depositi alluvionali in corrispondenza degli attraversamenti (quando responsabili della riduzione della sezione d'alveo in corrispondenza degli stessi), rimozione di ostacoli artificiali (frammenti di manufatti), risagomatura (ripristino) del profilo trasversale nelle situazioni di restringimento artificiale dell'alveo;
- tutelare ed ampliare la varietà e la molteplicità delle comunità vegetali riparie.

15. La progettazione di argini ai limiti delle fasce di pertinenza fluviale più ampie determinate dall'autorità di Bacino del Fiume Po, quindi esterne alle aree golenali soggette ad esondazioni nelle situazioni di piene eccezionali, sono da ritenere compatibili con la conservazione della funzionalità dell'ecosistema fluviale.

16. Tutte le opere di intervento di sistemazione idraulica in ambito B, ai fini della corretta tutela delle cenosi acquatiche e riparie, vanno corredate da dettagliati progetti da sottoporre ai competenti Servizi Tecnici del Parco per la formulazione di pareri in merito. I progetti devono prevedere i seguenti contenuti:

- la descrizione analitica dell'intervento in progetto ed in particolare delle ragioni alla base dell'indifferibilità e dell'urgenza che motivano la realizzazione dell'opera;
- l'analisi degli effetti dell'intervento in progetto non solo a livello locale, ma su un tratto sufficientemente esteso del corso d'acqua, con particolare riferimento agli eventuali fenomeni di alterazione del regime idraulico di piena a valle;
- la valutazione delle interazioni tra l'intervento in progetto e la tendenza evolutiva del corso d'acqua;
- la valutazione di compatibilità dell'intervento in progetto con l'ecosistema fluviale, con particolare riferimento alla morfologia dell'alveo ed alle caratteristiche naturali e paesaggistiche della fascia di pertinenza fluviale ristretta.

Il Parco si riserva la facoltà di controllo in fase di realizzazione delle opere affinché siano applicate le indicazioni citate ai precedenti punti 11 ÷ 15 o qualunque altra ritenuta idonea per la miglior tutela dell'ambiente fluviale.

Art. 10  
(Sanzioni e vigilanza)

1. Le violazioni di cui al precedente articolo art. 1, 2° comma comportano le sanzioni previste dalla legge istitutiva del Parco (l.r. 07.09.1987 n. 50, art. 7).
2. Le violazioni di cui all'art. 2, 1° comma, lettere a) e d) e 3° comma comportano le sanzioni amministrative previste dalla l.r. 02.11.82 n. 32 e s.m.i.
3. Le violazioni di cui all'art. 2, 1° comma, lettera b) comportano le sanzioni amministrative previste dalla l.r. 09.06.94 n. 16 e s.m.i.
4. Le violazioni di cui all'art. 2, 1° comma, lettera c) comportano le sanzioni previste dall'art. 13 della legge quadro nazionale del 23.08.1993 n. 352.
5. Le violazioni di cui all'art. 2, 2° comma comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 13 a un massimo di Euro 130.
6. Le violazioni al divieto di cui all'art. 2, 4° comma comportano la sanzione amministrativa da Euro 130 a Euro 2.600, oltre all'obbligo della demolizione.
7. Le violazioni al divieto di cui all'art. 2, 5° comma comportano le sanzioni previste dall'art. 30, commi 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
8. Le violazioni alle norme di cui agli artt. 3 e 4 comportano le sanzioni previste dall'art. 26 del R.D.L. n. 3267/23 e dalle P.M.P.F.
9. In caso di interventi di cui all'elenco dell'art. 5, eseguiti in mancanza del parere di conformità dell'Ente di gestione, tutte le piante tagliate saranno considerate difformi e sanzionate secondo il precedente comma 8, indipendentemente dal fatto che dovessero restare a dotazione del bosco.
10. I boschi che ricadono nell'area protetta sono assimilabili ai boschi chiusi al pascolo. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle P.M.P.F. agli artt. 24 e 27.
11. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8 comportano le sanzioni previste dalla l.r. 04.09.1979 n. 57, art. 18.
12. La mancata applicazione di quanto previsto ai punti 6, 8, 9, 10 e 11 del precedente art. 9 provoca gravi conseguenze sull'ecosistema fluviale; pertanto L'Ente Parco può effettuare motivata richiesta di "danno ambientale", ai sensi dell'art. 18 della Legge 349 del 1986<sup>20</sup> e

---

<sup>20</sup> Che al comma 1 cita: "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti

dell'art. 58 del Decreto Legislativo 152 del 1999<sup>21</sup> e compreso nell'intervallo 5.000.000 £ ÷ 50.000.000 £ (Euro 2.582 ÷ 25.823) indicato anche dal comma 2 dell'art. 58 del D.L. 258 del 2000 e raccomandato “...nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno...”

La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati ai soggetti previsti dall'art. 8 della legge istitutiva del Parco (l.r. 07.09.1987 n. 50) ed ai soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394).

#### Art. 11 (Modifica alla legge istitutiva)

Modifica confini

Attività estrattiva (da ammettere se finalizzata al recupero ecologico)

Aggiungere sanzioni mancanti da altre leggi

---

dello Stato". Al comma 3 cita: "L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se è esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetti del fatto lesivo."

<sup>21</sup> “Chi col proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque,....ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino”, (comma 1) “ai sensi dell’art. 18 della Legge 349 dell’8 luglio 1986, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ambientale di cui al comma 1” (comma 2), “chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni” (comma 4).